



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 14 giugno 2013

Prot. Nr. 51143
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del: 9280 del 9.5.2012

OGGETTO: Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del DL 98/2011 - Indicazioni operative in merito all'individuazione delle voci di spesa da inserire nel predetto piano - Delineazione del procedimento attraverso cui verificare l'effettiva consistenza delle economie.

Si trasmette, per opportuna informazione, copia della nota n. 46200 del 29 maggio 2013 con la quale si provvede a fornire indicazioni all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello Sviluppo Economico su quanto indicato in oggetto.

Con l'occasione si precisa che - in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni - la verifica volta all'asseverazione delle singole voci di spesa e all'accertamento in ordine all'effettivo conseguimento dei risparmi viene effettuata:

- per le amministrazioni statali, dal MEF – Dipartimento della RGS – IGOP - per il tramite degli UCB;
- per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, dai competenti organi di controllo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

(F.to)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 29 maggio 2013

Prot. Nr. 46200
Rif. Prot. Entrata Nr. 44158
Allegati:
Risposta a Nota del: 9280 del 9.5.2012

All' Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero dello
Sviluppo Economico

OGGETTO: Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ex art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Codesto Ufficio Centrale del Bilancio, con nota indicata in epigrafe, ha trasmesso allo scrivente il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, e corredato da tabelle dimostrative delle specifiche voce di spesa con relativi capitoli di competenza.

Al riguardo, si rammenta che il comma 5 del citato art. 16, in relazione ai suindicati piani di razionalizzazione, consente alle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di utilizzare, per la contrattazione integrativa, l'importo massimo del 50% delle eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e dall'art. 12 del suindicato D.L. 98/2011.

Nell'ambito del medesimo comma 5, il legislatore delinea il procedimento attraverso il quale verificare l'effettiva consistenza delle economie realizzate in corso d'anno. In particolare, prevede che le eventuali risorse aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo viene accertato, con riferimento a ciascuno esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organo di controllo. Per i Ministeri la verifica viene effettuata congiuntamente dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- per il tramite degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio –Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ciò premesso, va evidenziato che, nell'ambito del suindicato procedimento di certificazione, è istituzionalmente attribuita a codesto Ufficio la verifica e l'asseverazione delle singole voci di spesa inserite nel piano, nonché l'accertamento in ordine all'effettivo conseguimento di risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Quanto all'individuazione delle singole voci di spesa da inserire nel predetto piano, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni operative al fine di evitare incertezze nella fase di attuazione delle disposizioni in oggetto.

In linea generale, occorre ribadire che le economie connesse a norme di contenimento già previste a legislazione vigente possono rilevare, ai fini dell'applicazione del citato art. 16, solo qualora venga effettivamente accertato un risparmio aggiuntivo. Pertanto, con specifico riferimento al piano presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta che l'abbattimento dei costi del servizio di telefonia conseguente alla stipula della nuova convenzione Consip non può rilevare ai fini della realizzazione di eventuali economie aggiuntive, in quanto i risparmi sottesi all'acquisizione di beni e servizi tramite Consip sono già destinati, in base alla legislazione vigente, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In merito, poi, ai risparmi conseguenti a convenzioni che prevedono l'offerta di un servizio a titolo gratuito, ancorché precedentemente acquisito a titolo oneroso, si richiama l'attenzione di codesto Ufficio in ordine al riscontro dell'effettiva assenza di oneri per l'Amministrazione. Va considerato, infatti, che la gratuità della prestazione deve essere valutata nel contesto delle condizioni generali pattuite nella convenzione e, in ogni caso, non deve comportare un incremento di altre tipologie di spese correlate al servizio offerto gratuitamente.

Quanto ai risparmi connessi alla dismissione delle sedi in locazione passiva, anche mediante accorpamento delle strutture, si precisa che trattasi, anche in questo caso, di economie già scontate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, come tali, non utilizzabili. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare le previsioni recate dagli artt. 2, comma 222, della Legge finanziaria 2010 (L.191/2009) e 12 del D.L. 98/2011 le quali, nel più ampio contesto delle misure di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi pubblici e di contenimento della spesa pubblica, già prescrivono l'obbligo per le Amministrazioni di effettuare previsioni triennali sia sul proprio fabbisogno di spazio allocativo, sia sulle superfici da esse occupate non più necessarie.

Per quanto attiene, infine, a possibili risparmi derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, giova precisare che le economie connesse alle spese di personale possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai

sensi del citato art. 16, solo nel caso in cui eccedano le misure di contenimento già previste a legislazione vigente e, segnatamente, quelle di cui agli art. 9, commi 2 e 28 del D.L. 78/2010 e 23 ter, commi 1 e 2 del D.L. 201/2011.

Il Ragioniere Generale dello Stato

(F.to Russo)